



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO DEI MINORI

DECRETO SANZIONATORIO

ART. 44 del Regolamento di Giustizia

PROCEDIMENTO F.I.G. N. 16s/2015

A CARICO DEL MINORE ALESSANDRO RAVIZZA

IL GIUDICE SPORTIVO DEI MINORI

CONSIDERATO

L'esposto inoltrato al Circolo "Golf Club Feudo di Asti" in data 30 agosto 2015 dal signor Thomas Fink Jensen a carico del minore Alessandro Ravizza relativo alla gara giovanile del 30 agosto 2015 svoltasi presso il suddetto Circolo;

RILEVA

Per quanto di competenza, la pratica risulta ampiamente istruita, considerato che, dalla documentazione in atti, risulta accertata l'infrazione commessa dal minore che ha consegnato uno score non conforme al risultato effettivamente conseguito, avendo segnato alla buca n. 18 il punteggio di 4 colpi invece degli 8 realmente effettuati (vedasi dichiarazioni Thomas Fink Jensen e dott. Mauro Zullo);

CONSIDERATO

Che l'esponente Giudice ha ritenuto applicabile al caso di specie la sanzione prevista dagli artt. 17 e seguenti del regolamento di Giustizia consistente nella perdita per un periodo di 18 mesi, considerata anche la recidiva risultante dai provvedimenti in atti, del diritto di svolgere attività sportiva nell'ambito della Federazione Italiana Golf al minore Alessandro Ravizza e ha avvertito, ai sensi dell'art.44 del Regolamento di Giustizia, lo

stesso minore Alessandro Ravizza della facoltà di richiedere l'emissione del decreto sanzionatorio entro e non oltre 10 giorni prima dell'udienza fissata per l'erogazione della sanzione secondo le modalità previste dall'art. 44 n. 3 e n. 4 del regolamento di Giustizia;

che con istanza in data 15 gennaio 2016 il signor Claudio Ravizza, quale genitore del minore Alessandro, assistito dall'avv. Alberto Borbon per procura in atti, ha chiesto l'emissione del decreto sanzionatorio nei confronti del minore Alessandro Ravizza, con irrogazione della sanzione della squalifica per un periodo di 18 mesi, come indicato nel provvedimento di fissazione di udienza per il giorno 28 gennaio 2016;

P.Q.M.

L'esponente Giudice Sportivo dei Minori, in forza dell'art. 44 e seguenti del Regolamento di Giustizia, a conclusione del procedimento n. 16s/2015 commina ai sensi dell'art. 17 e seguenti del Regolamento di Giustizia al minore Alessandro Ravizza la sanzione della squalifica temporanea, consistente nella perdita del diritto di svolgere attività sportiva nell'ambito della F.I.G. per un periodo di mesi 18.-

La squalifica ha effetto dalla data di effettivo ricevimento della comunicazione di questo decreto al tesserato.-

Si comunichi a cura della Segreteria degli Organi di Giustizia come stabilito nel regolamento di Giustizia.-

Bergamo, 27 gennaio 2016.-

Il Giudice Sportivo per I Minori

Avv. Paola Bianchi Cassina